

Scuola di formazione ODCEC Perugia -

Lezione del 10 novembre 2010

LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETA' E DEGLI ALTRI ENTI - PROFILI CONTABILI

Premessa: definizione e ratio dell'operazione di trasformazione.

Tra le molteplici definizioni dell'operazione di trasformazione elaborate in dottrina e giurisprudenza, si possono citare:

- “la trasformazione è una tra le modificazioni che i soci possono apportare al modello organizzativo delle società nel corso dell'esistenza di queste”¹;
- “ la trasformazione di una società (...) comporta soltanto il mutamento formale di una organizzazione societaria già esistente, senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello originario”².

Pur se corrette, oggi tali definizioni descrivono solo parzialmente quella che dal 1° gennaio 2004 è l'operazione straordinaria di trasformazione.

Ad opera della norma di riforma del diritto societario, infatti, anche l'operazione straordinaria di trasformazione ha subito un'intensa revisione e con essa, chiaramente, anche la sua definizione.

Fino al 31 dicembre 2003, erano pacificamente ammesse solo trasformazioni :

- relative a società lucrative (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, in accomandita per azioni e società per azioni);
- di tipo omogeneo (da un tipo di società lucrativa ad un altro).

In base alla legge delega, le linee direttrici per la modifica codicistica sono state:

- la semplificazione e la puntualizzazione del procedimento dell'operazione;

¹ G. Cabras , Le trasformazioni, in “Trattato delle società per azioni”, diretto da Colombo e Portale, 7***, Torino 1997.

² Cassazione Civile , sez. II, 3 gennaio 2002 n. 26.

- la concessione del riconoscimento di favore per la trasformazione delle società di persone in società di capitali.

La novella ha individuato, quale proprio fine istituzionale, a favorire la realizzazione delle cosiddette operazioni straordinarie (e dunque similmente anche le operazioni di fusione e scissione) durante la vita operativa dell'azienda, in considerazione del fatto che queste possono costituire, in alcuni casi ed in presenza di determinati requisiti, un valido strumento di crescita dell'azienda stessa.

Seguendo tali linee guida, il legislatore ha elaborato la più rilevante tra le novità in tema di trasformazione, individuando come realizzabili due ipotesi di trasformazione:

- Trasformazioni omogenee* che si sostanziano nella modifica della veste giuridica all'interno dei tipi di società, di cui al libro V del codice civile (società di persone e società di capitali); in queste ipotesi la trasformazione, interessa il cambiamento della sola veste giuridico organizzativa, avendo trasformata e trasformanda identico scopo sociale lucrativo;
- Trasformazioni eterogenee* che riguardano trasformazioni da enti diversi dalle società di cui al titolo V (consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni, fondazioni), in società di capitali, e viceversa. La trasformazione in questi casi, è un'operazione che comporta una modificazione radicale sia dello scopo, sia della struttura organizzativa.

Pur non esistendo una definizione, né con la precedente né con l'attuale normativa, il primo effetto della riforma è stato ravvisabile proprio nel fatto che, per quanto sopra detto, non si può più definire la trasformazione come “cambiamento del tipo sociale”, o ancora più semplicemente, come mutamento da un tipo ad un altro di società; si deve invece far riferimento all'adozione di un diverso modello organizzativo all'interno dell'impresa, attraverso la modifica dell'atto costitutivo della trasformanda e, nel caso di trasformazione eterogenea, anche attraverso il mutamento dello scopo. Valutando le novità introdotte dalla riforma si desumono gli obiettivi perseguiti dal legislatore: in primo luogo, si è mirato all'estensione del principio di conservazione dell'autonomia patrimoniale,

per cui si fornisce un'alternativa allo scioglimento ed alla liquidazione del patrimonio autonomo, quando sorga l'esigenza di continuare lo svolgimento dell'attività economica, assumendo una struttura organizzativa diversa da quella originariamente prescelta (articolo 2447 codice civile); in secondo luogo, obiettivo è il c.d. *favor mutationis*, ossia quello di favorire, almeno tendenzialmente, l'assunzione della forma di società di capitali o, in altri termini, la preferenza per la trasformazione evolutiva rispetto alla regressiva. Precorrendo i tempi già nel 1985 Giovanni Tarantini in "Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia"³ rilevava che "*trasformazione è l'adozione di un diverso modello di organizzazione dell'attività, da parte del gruppo che esercita collettivamente un'impresa, per effetto di un atto di volontà autonomo ed interno del gruppo stesso*".

Ciò non toglie che gli effetti peculiari dell'operazione siano quelli ormai riconosciuti dalla unanime dottrina e costante giurisprudenza secondo cui, in ogni caso, la trasformazione comporta la continuazione dell'attività d'impresa sotto altra veste giuridica e non l'estinzione dell'organizzazione con contestuale costituzione di un nuovo soggetto collettivo (da questo presupposto, secondo cui la trasformazione non comporta il mutamento del soggetto non essendo un'operazione a carattere novativo, deriva tra l'altro il principio della continuità dei rapporti giuridici, ex art. 2498 c. c.).

La trasformazione, in linea generale, trova la sua motivazione nei medesimi fattori che determinano la scelta del tipo di società al momento della sua costituzione.

Per lo studio che qui interessa, si ritiene di dover porre attenzione alle trasformazioni omogenee progressive e, propedeuticamente, alla peculiare redazione della perizia di stima di cui all'articolo 2500ter codice civile.

La relazione di stima del patrimonio sociale nella trasformazione di società di persone (2500 ter codice civile)

Al secondo comma dell'articolo 2500-ter codice civile ("trasformazioni di società di persone"), il legislatore prevede che "*il capitale della società risultante dalla*

³ Diretto da Francesco Galgano, volume ottavo, Cedam, Padova.

trasformazione deve...risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di S.r.l., dell'articolo 2465". All'atto di trasformazione dunque, deve essere allegata una perizia giurata di stima da cui deve risultare il valore del patrimonio imputabile a capitale sociale della trasformata. La ratio della perizia nella trasformazione da società di persone in società di capitali poggia nella semplice constatazione di come il venire meno della responsabilità illimitata dei soci, dia maggiore importanza alla formazione del patrimonio della società e all'entità delle risorse investite dai soci che costituiscono il capitale.⁴

Il documento è propedeutico alla delibera di trasformazione assunta dai soci e le funzioni della relazione di stima possono essere così sintetizzate:

- a) evidenziare la reale consistenza patrimoniale della società trasformanda attraverso la garanzia di una corretta valutazione: occorre individuare l'effettiva entità del valore del capitale netto dell'impresa, in base al quale può essere quantificato il capitale sociale e le riserve della società trasformata;
- b) evitare che il capitale sociale della trasformata sia sopravvalutato, il che comporterebbe "annacquamento" del capitale e potrebbe ingannare e danneggiare i terzi (futuri soci e creditori);
- c) garantire che il capitale sociale della società trasformata sia maggiore o uguale all'ammontare minimo previsto dalla legge per il "tipo sociale" che essa andrà ad assumere (euro 120.000 per le s.p.a. ex articolo 2327 codice civile, euro 10.000 per le s.r.l. ex articolo 2463 codice civile).

Fino al 31 dicembre 2003, la relazione doveva essere redatta da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza presentata dagli amministratori, dai soci o addirittura da un singolo socio.

Dal 1° gennaio 2004, la relazione di stima deve essere redatta:

- a norma dell'articolo 2343 codice civile,⁵ se la società risultante dalla trasformazione è una S.p.a. o una S.a.p.a.; il perito è designato dal Tribunale

⁴ "La relazione evidenzia la reale consistenza del patrimonio sociale" (Cassazione 5 agosto 1987 n. 6718).

⁵ articolo 2343 codice civile: "stima dei conferimenti di beni e di crediti"

competente rispetto alla sede legale della società trasformanda, su istanza presentata dagli amministratori. L'esperto così nominato redige la perizia ed è responsabile dei danni eventualmente arrecati alla società, ai soci ed ai terzi; si applica infatti l'articolo 64 c.p.c. per cui *“il tecnico che incorre in colpa grave nell'esercizio degli atti che gli sono richiesti è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda di fino a 10.329 euro”* e l'articolo 35 c.p. che prevede la sospensione dall'esercizio della professione,⁶ in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. Da postillare che nonostante il disposto dell'articolo 2343 codice civile, comma primo, preveda il ricorso ad un solo esperto, si reputa ammissibile che questi sia coadiuvato da collaboratori, quando la particolare natura del bene oggetto di valutazione renda necessario avvalersi della sub-perizia di soggetti la cui esperienza e competenza specifiche assicurano al perito un elemento di giudizio che sfugge alla sua professionalità. Egli è però tenuto ad assumersi la responsabilità dei suoi ausiliari e collaboratori.

- a norma dell'articolo 2465 codice civile⁷, se la società risultante dalla trasformazione è una S.r.l. il perito potrà essere scelto direttamente dalla società tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori o da una società di revisione.

Si sottolinea come sia delicata l'operazione che deve compiere il perito nell'attribuzione di un valore reale al complesso aziendale:

“ La valutazione di un'azienda in avviamento sia tra le più ardue e si presti a stime che possono variare anche entro limiti non ristretti trattandosi di determinare il valore economico di scambio di un bene (azienda) in assenza dei prezzi di mercato del bene stesso.” (P. Onida). Pur se nell'operazione di trasformazione, per definizione, non esiste trasferimento del “bene azienda”, comunque deve essere compiuta la valutazione della redditività dell'esercizio e deve essere determinato il patrimonio con il quale l'azienda viene appunto “trasferita”.

⁶ Cassazione 4 febbraio 2000 n. 1240.

⁷ articolo 2465 C. C.: “ stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti”.

La perizia, che ha come base un'apposita situazione contabile redatta dagli amministratori salvo che, come si dirà oltre, non si sia in prossimità della chiusura del bilancio d'esercizio, è composta da una parte ricognitiva, in cui il perito individua l'analitica composizione qualitativa del patrimonio da valutare, e da una parte valutativa, in cui l'esperto assegna i valori per ciascuna posta contabile individuata nella precedente parte.

Nel seguito della trattazione si avrà modo di riscontrare ripetutamente il richiamo che il 2500-ter effettua all'articolo 2343 e 2465 codice civile, ma a differenza di questo ultimo articolo, che fornisce una dettagliata indicazione del contenuto della relazione di stima, il dettato della trasformazione non riporta in alcun modo tale tematica, facendo addirittura ritenere ad alcuni che potrebbe essere sufficiente che l'esperto si limiti ad esprimere i valori analitici correnti. Si ritiene corretto invero che dalla relazione di stima debba risultare:

1. l'individuazione della società oggetto di trasformazione, con gli elementi essenziali riguardanti la compagine sociale, la sede legale, il capitale sociale, il numero di iscrizione nel registro delle imprese, il codice fiscale, il nome degli amministratori, il numero dei dipendenti, l'attività svolta, l'ammontare dei ricavi ed i risultati economici degli ultimi esercizi, nonché una breve cronistoria della società stessa;
2. la disamina della situazione produttiva ed organizzativa della società;
3. un'indagine sull'attendibilità delle scritture contabili con un riscontro presso terzi: fornitori, banche e simili, e pertanto se ritenuta necessaria, un'attività di revisione;
4. l'individuazione dei criteri di valutazione adottati e la motivazione delle scelte;
5. i beni oggetto di valutazione con un'analitica descrizione (sia per le attività che passività): non è sufficiente la semplice indicazione della voce con il relativo importo; in caso contrario la delibera non è legittima;⁸
6. la data di riferimento della perizia: nella normativa non esiste data espressa di riferimento per la perizia, ma si ritiene di dover fare riferimento ad un

⁸ Tribunale di Napoli 12 gennaio 1995; Tribunale di Roma 1° settembre 1994.

momento “ragionevolmente” anteriore alla trasformazione (di regola non anteriore di oltre 60 giorni rispetto alla data della delibera di trasformazione)⁹;

7. la valorizzazione di tutte le voci patrimoniali e la conseguente determinazione del valore del capitale netto di trasformazione.

Da ultimo, nella relazione di stima per la trasformazione l’esperto, come per quella relativa al conferimento, deve attestare che il valore attribuito al patrimonio sociale non è inferiore al valore nominale, aumentato dell’eventuale sovrapprezzo, delle azioni o quote emesse a seguito della trasformazione.

Si poteva affermare, ante riforma, che la relazione di stima di fatto, coincidesse con la redazione di un bilancio straordinario, pur se privo di conto economico,¹⁰ in quanto il “bilancio di trasformazione” (come veniva definito dalla dottrina giuridica ed aziendalistica prevalente) costituiva la rappresentazione della struttura e del valore del capitale di trasformazione. Era consequenziale che nella relazione si dovessero seguire i criteri di valutazione previsti all’articolo 2426 codice civile per il bilancio d’esercizio¹¹. Attualmente, il dettato del 2500-ter codice civile prevede che la valutazione del patrimonio sociale debba avvenire secondo “*i valori attuali dell’attivo e del passivo*”; la relazione deve cioè svilupparsi come una situazione patrimoniale valutata a valori correnti i quali, di regola, divergono dai dati contabili determinati in base a costi storici. Si è assistito, in buona sostanza, ad un ribaltamento della precedente impostazione della perizia: per parte degli autori, il legislatore è passato dalla redazione di uno stato patrimoniale con valori di libro, ad una perizia in senso stretto a valori correnti, di mercato, legittimando in tal modo rivalutazioni, rispetto

⁹ Il Tribunale di Bologna ,in data 26.04.1995, ha reputato non omologabile un atto di trasformazione con valutazione del perito anteriore di oltre 60 giorni rispetto alla data di trasformazione.

¹⁰ “ la funzione della relazione di stima e la stessa constatazione che essa ha ad oggetto l’intero patrimonio della società hanno introdotto la concorde dottrina e la giurisprudenza ad affermare che essa deve essere strutturata come un bilancio d’esercizio..., seppur non deve contenere il conto economico”. Tribunale di Napoli 18.11.1993.

¹¹ Trib Napoli 03.02.1997, trib Milano 05.10.1998 e tra gli autori Portale, Di Sabato, Cabras.

alle pregresse valutazioni di bilancio. Si è cioè palesata la preoccupazione per il possibile utilizzo “deviato” della trasformazione come strumento per operare rivalutazioni altrimenti non consentite, realizzando di fatto aumenti gratuiti di capitale sociale. Seguendo tale filone, sembrerebbe che il legislatore intenda legittimare surrettizie rivalutazioni di beni attraverso la rivalutazione di quei cespiti che nei bilanci anteriori alla trasformazione venivano iscritti per un importo pari al costo progressivamente ammortizzato. Da ciò la critica mossa da alcuni all’ordinamento, per cui sarebbe stato più opportuno far riferimento ai valori contabili. Confalonieri¹² evidenzia: *“a mio avviso è una innovazione sotto certi aspetti censurabile allo stato attuale della normativa in quanto è possibile rivalutare i beni al di fuori delle previsioni civilistiche; nel momento in cui sarà percepito IAS concernente il fair value, questa disposizione sarà invece perfettamente coerente con l’impianto legislativo civilistico.”*

I teorici, a sostegno della predetta teoria, mettono in evidenza anche come ancora maggiori incertezze emergono esaminando la disciplina di fusione e scissione, dove pur realizzandosi un reale trasferimento di ricchezza, il legislatore statuisce che nel primo bilancio successivo alla fusione o scissione, le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia.

In ogni caso per alcuni, sembra corretto che l’emersione di eventuali rivalutazioni eventualmente recepite, vada comunque trattata secondo le regole del bilancio: le differenze positive di rivalutazione dovranno essere accantonate in apposita riserva, applicando per analogia l’articolo 2423 quarto comma, evitando in tal modo la distribuzione di utili fittizi.

In verità a parere di chi scrive, la questione è dirimibile, al di là dell’interpretazione letterale del dettato normativo, tenendo a memoria quanto detto in premessa, cioè tenendo presente la definizione dell’operazione di trasformazione ed avendo cura di individuare le reali funzioni della perizia nell’ambito di questa operazione. La perizia dovrebbe avere semplicemente la funzione di verificare l’integrità e la fondatezza del patrimonio sociale e qualora

¹² M. Confalonieri, “Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società”, 25^a edizione, il sole24ore, febbraio 2010, pag. 11.

detto patrimonio abbia un valore superiore a quello contabile, individuarne il corretto ammontare. Anche se sviluppata in una corretta visione prospettica (che valore avrà quel particolare bene calato in quella particolare realtà produttiva), funzione della perizia, non è quella di individuare nuovi valori che devono necessariamente essere recepiti dalla trasformata; l'imporre il recepimento di valori "nuovi" peritali, implicherebbe la considerazione dei beni della trasformata come di beni non ancora entrati nel patrimonio sociale, cioè si perderebbe il carattere peculiare della trasformazione come di quella operazione non novativa, facendola divenire una vicenda estintiva-costitutiva. Quanto detto sembrerebbe collidere con la concezione di unicità della società trasformata che non determina alcun trasferimento d'azienda da un soggetto ad un altro e che pertanto non appare giustificare l'emergere di plusvalori rispetto ai valori di libro.

Vero è che ora la valutazione che deve risultare dalla perizia, sembra essere ancora più simile a quella richiesta per un conferimento: è lo stesso articolo 2500-ter a richiedere esplicitamente la redazione della relazione di stima richiamando l'articolo 2343 codice civile previsto per i conferimenti di beni in natura e di crediti. Occorre domandarsi allora quale sia il significato di tale richiamo e se esso implichi pure l'applicazione delle disposizioni sul controllo da parte degli amministratori, con anche l'eventuale riduzione del valore dei conferimenti ed ancora come esso si spieghi in una vicenda in cui si tratta di valutare il patrimonio di una società già esistente. Appare opportuno non trascurare pertanto, che le valutazioni nelle operazioni di trasformazione, in genere, avvengono con l'adozione del metodo patrimoniale analitico (di cui si dirà oltre) ma comunque in una visione del complesso delle attività e passività patrimoniali al momento della delibera (da intendersi come somma algebrica tra attività a valori correnti e passività a valori correnti), cioè potremmo anche dire che la relazione in tal senso, non ha solo funzione valutativa ma pure certificativa dei beni sociali; nel conferimento, invece, la perizia si basa nella prospettiva di un vero e proprio trasferimento di proprietà dal soggetto conferente alla società. Ancora, nella trasformazione non si verifica alcuno scambio a differenza del conferimento in cui a fronte dei beni conferiti si ottengono partecipazioni.

Sembra opportuno, per comprendere le modalità di redazione della perizia, accennare alle diverse metodologie di valutazione fornite dalla dottrina economico aziendale.

Esse, in estrema sintesi, possono essere così riepilogate:

a) METODI FINANZIARI:

I metodi finanziari si ispirano al concetto generale che il valore di un'azienda è pari all'ammontare attualizzato di tutti i flussi di cassa che prevedibilmente essa potrà generare in futuro. Sotto un profilo tecnico, i metodi finanziari sono ritenuti i più aderenti ai requisiti di razionalità, obiettività e generalità che debbono essere alla base delle valutazioni aziendali. Nella prassi però, sono di non frequente adozione, sia all'estero che soprattutto in Italia, in quanto presuppongono l'assunzione di ipotesi di flussi monetari e una loro attualizzazione di difficile prevedibilità e formulazione, ipotesi che perciò possono rivelarsi inattendibili e fuorvianti.

b) METODI PATRIMONIALI:

I metodi patrimoniali si fondano sul principio di valutazione analitica dei singoli elementi dell'attivo e del passivo che compongono il capitale. A seconda che i beni immateriali (quali il know-how, le privative industriali, i marchi, le licenze, le concessioni e simili) siano considerati o meno fra gli elementi attivi del capitale, si distinguono diversi metodi patrimoniali e precisamente:

I. Metodi patrimoniali semplici, in cui si procede ad una revisione del valore degli elementi risultanti unicamente dal bilancio di riferimento. Il valore economico dell'azienda (V_e) è dato dal capitale netto rettificato (CNR):

$$V_e = \text{CNR}$$

II. Metodi patrimoniali complessi di 1° grado, che comprendono nell'attivo non solo i beni materiali, ma anche beni immateriali che pur se non contabilizzati, in qualche misura sono suscettibili di apprezzamento e di realizzo in quanto dotati, almeno in teoria, di un mercato di sbocco, ed in ogni caso di una utilità futura. In questo caso il valore economico

dell'azienda (V_e) è dato dal capitale netto rettificato maggiorato delle voci immateriali, non recepite in contabilità, stimate a valori di mercato ($C^I\text{NR}$):

$$V_e = C^I\text{NR}$$

III. Metodi patrimoniali complessi di 2° grado, in cui vengono considerati elementi di valutazione anche i beni immateriali non suscettibili di autonomo realizzo (es. capitale umano). Il valore economico dell'azienda (V_e) è dato dal capitale netto rettificato ($C^I\text{NR}$) con l'aggiunta delle voci immateriali, non contabilizzate, senza valore di mercato ($C^{II}\text{NR}$):

$$V_e = C^{II}\text{NR}.$$

I metodi patrimoniali, in particolare quelli semplici, sono caratterizzati da un elevato grado di obiettività e di verificabilità; in linea generale, però, mal si prestano ad essere adottati nelle valutazioni aziendali (tranne che nei casi di imprese immobiliari e di taluni tipi di imprese edilizie) in quanto trascurano totalmente l'aspetto reddituale, che è invece di grande significato ed importanza nella valutazione economica delle aziende. Con i metodi di valutazione patrimoniali, aziende aventi patrimoni netti equivalenti assumono irragionevolmente valori uguali, a prescindere dalla misura dei redditi che esse sono capaci di produrre.

c) METODI REDDITUALI.

I metodi reddituali assumono a presupposto che il valore dell'azienda dipenda unicamente dai redditi che, in base alle attese, essa sarà in grado di produrre. Varie sono le formule matematiche che, applicate ai redditi attesi, permettono in funzione di questi, di determinare il valore economico dell'azienda. In sintesi, tali formule sono riconducibili a due tipi diversi, a seconda che i redditi attesi si presumano di durata indefinita (capitalizzazione perpetua del reddito), oppure di durata limitata nel tempo (capitalizzazione del reddito per un determinato periodo). I metodi reddituali puri sono di per se stessi dotati di obiettività e generalità, ma, per motivi opposti a quelli indicati nella descrizione dei metodi patrimoniali, sono scarsamente idonei a produrre risultati affidabili ed

oggettivamente verificabili. Rilevando solo il reddito, e non anche il patrimonio, assumono irragionevolmente valori identici aziende caratterizzate da uguali attese di redditività, prescindendo totalmente dalle rispettive consistenze patrimoniali.

d) METODI MISTI PATRIMONIALI – REDDITUALI.

I procedimenti patrimoniali – reddituali hanno la caratteristica di ricercare un risultato valutativo finale che consideri contemporaneamente gli elementi di obiettività e verificabilità propri dei metodi patrimoniali e le aspettative dei risultati economici proprie dei metodi reddituali. Il metodo misto, nella sua tipica formulazione, mette in evidenza un valore di “avviamento” (o “goodwill”), inteso come differenza fra il risultato della stima reddituale (W_r) e quello della stima patrimoniale (K). Il valore di avviamento (G) è perciò espresso dalla formula:

$$G = W_r - K$$

Nelle aziende redditizie l’avviamento è positivo, ($W_r > K$); mentre nelle aziende non redditizie o in perdita esso diviene negativo, ($W_r < K$), ed assume la denominazione di “disavviamento” (o “badwill”), che viene rappresentato con il simbolo B .

Nella loro articolazione i procedimenti misti sono riconducibili a due tipi metodologici diversi:

- I. metodo del valore medio, che definisce il valore dell’azienda come media aritmetica del valore patrimoniale e di quello reddituale; a seconda dei casi, si tratta di media aritmetica semplice ovvero ponderata, assegnando nel secondo caso pesi diversi al valore patrimoniale ed a quello reddituale;
- II. metodo con stima autonoma dell’avviamento (o del disavviamento) che viene quindi aggiunto al (o sottratto dal) valore patrimoniale. Questo metodo si presenta in tre principali alternative:
 - metodo della capitalizzazione limitata del sovra o del sotto profitto medio;
 - metodo della capitalizzazione illimitata del sovra o del sotto profitto medio;

- metodo di attualizzazione dei sopra o dei sotto profitti di alcuni esercizi futuri;

intendendosi per sovraprofitto o sottoprofitto la differenza, rispettivamente positiva o negativa, fra il risultato economico stesso e quello “normale”, definito in termini percentuali rispetto al valore patrimoniale (K).

e) METODI EMPIRICI.

La prassi ha elaborato, specialmente negli Stati Uniti, dei criteri di valutazione cosiddetti empirici (regole del pollice), applicabili soprattutto alle aziende di piccola dimensione. I metodi empirici non costituiscono regole razionali riconosciute dagli esperti e dai teorici. Sono applicabili come precisato, nelle aziende di piccole dimensioni, godono di scarso credito e con riferimento allo stesso tipo di attività, è frequente l'applicazione di formule diverse. Dall'altra parte i metodi empirici presentano il vantaggio della grande semplicità di applicazione, traendo origine direttamente dal mercato. Nella prassi americana si distinguono quattro differenti classi di criteri empirici, a seconda delle variabili su cui si basano:

- multipli o percentuali delle vendite di un certo periodo;
- multipli o percentuali dei profitti netti;
- multipli per unità (per esempio, numero delle macchine vendute);
- multipli degli utili o delle vendite maggiorati delle attività.

Ciò premesso, la formulazione dell'articolo 2500ter codice civile (*“il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo...”*) suggerisce l'adozione del metodo patrimoniale e ciò anche in aderenza alla funzione riconosciuta della perizia, di appurare la fondatezza dei valori dei singoli elementi patrimoniali, piuttosto che la stima del valore del sistema azienda; di più: se pressoché unanime è l'utilizzo in queste valutazioni del prevalere del metodo analitico – patrimoniale per la richiamata necessità di effettività del patrimonio e di copertura del capitale sociale, per alcuni è da preferire quello semplice in luogo del complesso, in quanto tale ultimo metodo prende in considerazione gli elementi intangibili che

rappresentano per buona parte, la manifestazione dell'avviamento il quale, di regola, trova esplicazione laddove si voglia stimare il valore del sistema aziendale (di questo si esporrà nel prosieguo della trattazione), inoltre la perizia deve garantire l'integrità del patrimonio , a prescindere dalla stima della misura dell'eventuale avviamento generato internamente.

Nella pratica, i metodi di valutazione sintetica dell'azienda non risultano applicati nemmeno per confermare (il che invece risulterebbe auspicabile) con la stima reddituale i valori patrimoniali determinati analiticamente.

Generalmente nella relazione di stima il patrimonio sociale viene analiticamente valutato ma questo non significa che tutto il netto patrimoniale debba essere necessariamente imputato a capitale sociale, potendo essere per la differenza destinato alla costituzione di riserve.¹³

Come già detto, nella perizia dell'esperto, le valutazioni, sono improntate su di un principio generale che non è, come per il bilancio d'esercizio, quello di una prudente determinazione del reddito prodotto e distribuibile ai soci, bensì quello del valore attuale e di effettiva strumentalità delle attività e passività patrimoniali, o ancora, della "funzionalità" di esse ai fini della determinazione dei redditi dei futuri esercizi. L'esperto cioè, dovrebbe accertare non solo se il patrimonio di funzionamento della società, quale risulta dalla situazione patrimoniale di riferimento (la quale può pure essere costituita dall'ultimo bilancio d'esercizio se redatto in data ravvicinata) sia esposto in modo corretto e completo, quanto piuttosto se quel patrimonio e se i beni che lo compongono sono correttamente valutati, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dell'attività produttiva che la società andrà a svolgere dopo la trasformazione.

Concretamente, nella relazione di stima sembra che possano essere applicabili la maggior parte dei principi che disciplinano la formazione del bilancio d'esercizio delle società di capitali:

¹³ Relazione al Decreto legislativo: "si è ritenuto aderire alla tesi per cui non tutto il patrimonio sia da imputare a capitale, in tal caso essendo opportuno fissare come tetto massimo del capitale sociale il suddetto valore."

- il principio della competenza (dei costi e dei ricavi) trova applicazione anche se non si determina il reddito di periodo; è infatti necessario pervenire ad una configurazione di capitale vicina a quella di funzionamento con la conseguenza che rilevano i ratei e i risconti, gli accantonamenti e gli ammortamenti con gli effetti sui relativi fondi etc.;
- il principio della prudenza va adottato dovendo considerare nella determinazione del capitale di trasformazione tutti i rischi, effettivi e/o potenziali, nonché le svalutazioni straordinarie già determinatesi o in corso di determinazione per le immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- non si applica il principio di comparabilità dei bilanci, in quanto come sopra evidenziato, la perizia al più può essere associata ad un bilancio straordinario.

Il perito nella relazione dovrà valutare anche le immobilizzazioni immateriali (costi pluriennali, di impianto ed ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità, diritti di brevetto, avviamento acquisito a titolo oneroso etc.) a condizione che la loro iscrizione nelle scritture contabili sia avvenuta correttamente e che abbiano ancora utilità futura post trasformazione. Questo significa che l'iscrizione dei beni immateriali non può avvenire, o meglio l'esperto deve annullarne il valore, quando il loro utilizzo futuro sia impossibile in conseguenza di modifiche ai processi produttivi e non si possa in altro modo realizzarli sul mercato. Di più, si ritiene che avendo il perito un onere di diligenza nella ricerca ed individuazione di tali beni, se si imbattersse in beni immateriali acquisiti dalla società a titolo oneroso (ad esempio con ricerche interne di laboratorio che abbiano portato alla scoperta di un nuovo prodotto) ma non iscritti in bilancio, neanche fra i costi di ricerca e sviluppo capitalizzati, egli potrebbe avere secondo alcuni, obbligo di iscriverli dopo averne determinato con ogni prudenza il valore.

Non realizzandosi nell'operazione di trasformazione né cessione né scambio d'azienda, oltre a non dover redigere il conto economico, non si deve ricercare un valore di redditività della medesima, né tanto meno evidenziare un avviamento; eccezione è il caso in cui la trasformanda versi in perdita, situazione per la quale si verifica l'esigenza della redazione del conto economico, in quanto in questo caso, la valutazione dell'avviamento negativo (*badwill*) incide sulla

determinazione di capitale economico della società e pertanto, sull'entità del patrimonio netto.

A tale riguardo L. Guatri in "Trattato sulla valutazione delle aziende"¹⁴ si esprime come segue: *“nel caso di emergenza di un goodwill o di un badwill, sembra ovvio che il secondo debba essere considerato ed iscritto nei conti della società trasformata (come posta rettificativa del capitale netto, o con imputazione specifica ai valori di elementi dell'attivo). Propendiamo invece negativamente per l'iscrivibilità del goodwill: in questo caso infatti manca qualsiasi riferimento ad un prezzo pagato (ciò che invece si verifica nel conferimento), né si verifica una esigenza di cautela com'è per il badwill”*.

Le passività, devono essere analiticamente descritte e correttamente valutate con particolare riferimento ai fondi per rischi ed oneri e al fondo per il trattamento fine rapporto di lavoro dei dipendenti, che naturalmente ove effettivamente esistenti, dovranno essere individuati e valutati ancorché non risultanti dalle scritture contabili. Attenta dovrà essere l'opera dell'esperto nell'individuare quei fondi rischi che corrispondono a passività probabili che talvolta gli amministratori non iscrivono (fondo rischi per tributi e relative penalità, fondi rischi per fidejussioni ed altre garanzie prestate, fondo rischi per oscillazioni cambi etc.).

Necessita infine rilevare anche i conti d'ordine, con particolare attenzione alle garanzie a favore di terzi e degli impegni.

In base ai principi generali sopra esposti si illustrano di seguito, sinteticamente, per le varie voci patrimoniali, quelli che dovrebbero essere i criteri di valutazione adottati dal perito.

- Immobilizzazioni materiali: i valori contabili dei singoli cespiti (al netto degli ammortamenti) devono essere attentamente riesaminati e se necessario, sostituiti da valori attuali di sostituzione (riacquisto o ricostruzione), al netto della svalutazione per il grado di usura e di obsolescenza, tenuto conto della loro funzionalità e della concreta possibilità di economica utilizzazione futura nei processi produttivi. La valutazione di tali elementi patrimoniali potrà evidenziare plusvalenze o minusvalenze rispetto ai valori di carico. Le

¹⁴ Edizione Egea 2009, pag. 773 e ss.

svalutazioni saranno conseguenza o del mutamento di destinazione dei beni o della loro diminuita funzionalità e grado di utilizzazione nel processo produttivo.

- Immobilizzazioni immateriali: per i costi capitalizzati di regola, si mantiene il valore contabile al netto degli ammortamenti, operando eventualmente svalutazioni in base alla residua vita utile rispetto a quella presa a base dagli amministratori per il calcolo della quota di ammortamento. Per i veri e propri beni immateriali, si tratta di riesaminare il valore residuo in base alla possibilità di utilizzo nei futuri processi produttivi, procedendo ad eventuali rivalutazioni o svalutazioni. Le prime, in particolare, si avranno per le immobilizzazioni iscritte a valori esigui, ritenuti inadeguati; le seconde se si ritiene diminuito il grado di funzionalità di tali beni e si preveda una riduzione della loro vita utile.
- Immobilizzazioni finanziarie: anche per questa voce, come richiesto dal codice civile, il criterio principe da seguire è quello di un'analisi secondo valori attuali. Per i titoli a reddito fisso quotati per i quali il valore di carico sia significativamente inferiore al corso medio di borsa, sarà necessario operare una rivalutazione; in caso contrario potrà mantenersi il valore di carico. Per le partecipazioni in società controllate e collegate la valutazione dovrà avvenire in base al metodo del patrimonio netto (equity method) con eventuale rivalutazione o svalutazione al valore di costo o con il metodo del patrimonio netto contabile se non si dispongono dei dati per l'applicazione dell'equity method. Per le partecipazioni di minoranza non qualificate, la valutazione potrà avvenire in base al loro patrimonio netto contabile.
- Crediti: il criterio di valutazione per questa voce è quello del presumibile valore di realizzo, con attenzione alla valutazione dei crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali e a quelli in contenzioso. Il controvalore dei crediti in valuta dovrà essere determinato applicando il cambio alla data di riferimento della stima. Per i crediti fruttiferi si dovrà tenere conto degli interessi maturati, in ossequio al principio della competenza. I crediti esigibili a lunga scadenza, saranno attualizzati in applicazione dei principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio d'esercizio.

- Rimanenze di magazzino: per le materie prime la valutazione dovrà essere effettuata prendendo a base i costi attuali di riacquisto; per i prodotti in corso di lavorazione, sui lavori di realizzo sul mercato al netto dei costi di completamento di commercializzazione e di vendita; per i prodotti finiti e le merci la valutazione dovrà essere effettuata al valore di realizzo sul mercato, al netto dei costi di commercializzazione e di vendita. Le rimanenze di magazzino obsolete, di lento rigiro o non più utilizzabili dovranno essere congruamente svalutate, prendendo a base il valore desumibile dall'andamento del mercato. I lavori in corso di esecuzione devono essere valutati in base ai corrispettivi contrattuali maturati, dedotti i reclami dei clienti stimati anche in base a riferimenti storici.
- Debiti : sono valutati al valore nominale, tenuto conto degli interessi passivi eventualmente maturati. I debiti in valuta saranno determinati prendendo a base il cambio della data di riferimento della perizia. I debiti non produttivi di interessi, a media o lunga scadenza, saranno attualizzati in applicazione dei principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio d'esercizio.
- Fondi per rischi ed oneri: va accertata attentamente la completezza di quelli iscritti nella situazione patrimoniale di riferimento e la loro congruità. Sicuramente questa voce costituisce la parte più delicata della relazione di stima in cui massima deve essere l'attenzione del perito per attribuire il corretto valore alle criticità e controversie pendenti individuate nel corso delle indagini e verifiche interne ed esterne all'azienda, che il perito deve necessariamente compiere prima e nel corso della redazione della relazione di stima. I rischi più correnti sono quelli di cambio, per beni in garanzia, per controversie di lavoro, per controversie con clienti, fiscali, previdenziali e ambientali.
- Effetto fiscale sulle plusvalenze: sulle plusvalenze (latenti) stimate gravano imposte virtuali. Infatti se in caso di vendita dei beni si realizzino i valori stimati comprensivi delle plusvalenze, queste dovranno essere sottoposte a tassazione con applicazione delle imposte con le aliquote in quel momento in vigore. Le suddette imposte pertanto, dovranno essere calcolate con l'applicazione di aliquote convenzionali, elaborate dalla dottrina o, stimata la

presumibile data di vendita, tramite l'attualizzazione delle imposte correnti. In applicazione del principio di prudenza, può non essere quantificato l'effetto fiscale positivo che può scaturire dalla vendita futura di beni minusvalenti.

Si ritiene ormai secondo linea concorde in dottrina e giurisprudenza, che la relazione di stima, sia necessaria anche nel caso in cui il patrimonio sociale sia costituito da solo denaro in quanto la valutazione deve estendersi anche alle poste passive, non essendo garantita in caso contrario, l'esistenza di un capitale effettivo,¹⁵ in altre parole, la mancanza della perizia impedisce il controllo della legalità (prima affidata al Tribunale con il giudizio di omologa ed ora ex legge 340/2000, affidata al notaio).

Alla luce di tutto quanto esposto, gli amministratori della società trasformanda, si possono trovare di fronte alle seguenti situazioni:

- 1- $VP = VC$ (valori di stima = valori contabili);
- 2- $VP < VC$ per le attività, $VP > VC$ per le passività;
- 3- $VP > VC$ per le attività, $VP < VC$ per le passività.

A fronte di tali risultati la dottrina economico – aziendale e quella giuridica concordano nell'individuare i seguenti comportamenti:

- 1- La società trasformata continua a mantenere i valori di libro nella contabilità;
- 2- La società si adegua ai valori peritali;
- 3- La società può recepire i valori peritali o mantenere quelli di libro; ipotesi questa che fa riemergere i quesiti precedentemente affrontati sulla possibilità di accogliere i plusvalori peritali, facendo emergere plusvalenze latenti a fronte di un'operazione giuridicamente neutra.

In buona sostanza, l'obbligo di adeguamento ai valori di perizia sussiste solo nell'ipotesi in cui essa palesi un annacquamento dei singoli elementi patrimoniali; in caso contrario gli amministratori hanno facoltà di scelta nell'an e nel quantum dell'adeguamento, cioè è legittimo anche il recepimento di

¹⁵ Tribunale di Roma, 28 agosto 1999; Tribunale di Napoli, 12 gennaio 1987; in senso contrario: Appello Roma 17 novembre 1980, Appello Ancona 5 luglio 1979

qualunque valore intermedio tra quello contabile e quello stimato dall'esperto. Sono emersi, tra l'altro, in tale congiuntura i dubbi espressi da taluni circa la potenziale arbitrarietà lasciata agli amministratori nel poter adottare qualsiasi valore compreso in detto intervallo.

La società quindi è apparentemente libera di fissare l'ammontare del capitale netto di trasformazione entro l'intervallo di cui sopra, purché il valore complessivo non risulti superiore a quello massimo giustificato dalla perizia; in verità, si ripete come sopra anticipato, a parere di chi scrive, un comportamento aderente alla neutralità giuridica dell'operazione e non meno importante un comportamento prudenziale, impone che plusvalori latenti delle attività individuati in perizia non vengano recepiti nella contabilità della trasformanda, mentre l'emersione di minusvalori delle attività e plusvalori delle passività debbano essere recepiti dalla trasformanda.

Questione da dirimere è ora se si applichino per la relazione di stima le altre disposizioni dell'articolo 2343 codice civile, sul controllo dei conferimenti in natura, sull'eventuale revisione della stima e sulla riduzione del valore dei conferimenti in ipotesi di sopravvalutazione in misura superiore al 20% dei beni conferiti.

Per quello che attiene il controllo dei conferimenti, testualmente il 2500ter, secondo comma, ultimo periodo, codice civile: *“si applicano altresì nel caso di s.p.a. o s.a.p.a. il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343”*.

In verità è ormai pacifico che gli amministratori (non più i sindaci) della trasformata provvedono, nel termine di 180 giorni dalla data di effetto della trasformazione,¹⁶ a controllare le valutazioni di attività e passività contenute nella relazione giurata e, se esistono fondati motivi che facciano ritenere inadeguate le valutazioni, devono procedere alla revisione della stima.

Dal controllo può emergere che:

¹⁶ per data di effetto della trasformazione si intende la data di iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese.

1. le valutazioni eseguite sono ritenute esatte e congrue ($PNP = PNC$) \Rightarrow non si devono compiere altre formalità;
2. il patrimonio sociale risulta essere maggiore rispetto a quello valutato dal perito ($PNP < PNC$) \Rightarrow in questo caso vige l'obbligo in capo agli amministratori di adeguare i valori contabili ai minori valori della stima peritale.
3. il patrimonio sociale risulta essere minore rispetto alla valutazione del perito ($PNP > PNC$) \Rightarrow c'è facoltà di adattamento, anche se di norma viene preferito il principio della continuità dei valori.

Dove : PNP = patrimonio netto peritale e PNC = patrimonio netto contabile.

All'interno delle ipotesi sub 1 e 3 poi, può verificarsi che la stima di un cespite risulti essere inferiore al valore iscritto in bilancio del medesimo. È possibile cioè che anche se PNP è maggiore o uguale al PNC , al suo interno vi siano dei singoli cespiti ai quali l'esperto abbia attribuito un valore inferiore rispetto a quello risultante in contabilità. Diverse sono al riguardo le ipotesi di comportamento da tenere:

- a) ha valenza il patrimonio netto peritale nel suo complesso; è rilevante solo che questo non venga superato dal patrimonio netto contabile. Secondo tale interpretazione perciò, non è necessario apportare alcun tipo di rettifica aggiuntiva;
- b) è necessario un adeguamento dei valori dei singoli beni anche se il patrimonio netto contabile nel complesso è inferiore a quello peritale; questa impostazione risponde ad una interpretazione particolarmente prudentiale della stima per cui si vuole concedere ai terzi sempre la garanzia più ampia; si sostiene tale teoria pure con la maggiore aderenza che ha con l'articolo 2343 codice civile il quale, come più volte precisato, richiede la stima analitica dei beni.

A parere di chi scrive pertanto, pur se tale ipotesi è concessa dalla norma, la soluzione di lasciare inalterato il valore del cespite, risulta tecnicamente non consigliabile per motivi prudentiali.

Diverso discorso riguarda la possibilità di rivalutazione dei beni in conseguenza di una maggiore stima peritale (sempre alla condizione per cui il PNC è maggiore o

uguale al PNP). Come già detto per alcuni studiosi, la trasformazione non può costituire giusta causa per derogare all'articolo 2423 quarto comma codice civile, in quanto non si realizza nella fattispecie una sostanziale modifica della gestione aziendale, ma solo cambiamento di forma giuridica. Per altri, di contro, è ammissibile la modifica anche positiva dei valori di bilancio per effetto del profondo mutamento inerente la struttura organizzativa e la dimensione aziendale. Di fatto la scelta della modifica è lasciata alla libera interpretazione degli amministratori nel silenzio della norma.

Rimane da chiedersi come debba disciplinarsi l'ipotesi in cui all'esito della revisione degli amministratori "il valore dei beni e dei crediti conferiti" risulti inferiore di oltre un quinto a quello ad essi attribuito ai fini della formazione del capitale, visto che esplicitamente la norma ci impone di applicare solo "in quanto compatibile" il 2343 c.c.

Dopo fiumi di parole sulla precedente locuzione, si ritiene che la precisazione del 2500 ter si spieghi con l'esigenza di adattare la disciplina del conferimento a quella della trasformazione: nel 2434 l'annullamento delle azioni scoperte, conseguente alla riduzione del capitale, riguarda solo il socio che abbia eseguito il conferimento in natura sovrastimato dall'esperto, così come solo a tale socio è attribuito il diritto di evitare la riduzione della sua partecipazione versando la differenza in denaro; nella trasformazione invece, l'una o l'altra alternativa riguardano tutti i soci che hanno partecipato alla trasformazione perché da tutti loro è stato conferito il bene "società trasformanda". Quanto poi alla possibilità di optare per il recesso del socio conferente, alcuni autori ritengono che questa non sia un'ipotesi percorribile in sede di trasformazione, tale facoltà infatti poteva essere consumata dal socio al momento della delibera di trasformazione.

Si ricorda che i soci che non abbiano deliberato la trasformazione possono esercitare il diritto potestativo di recedere dalla società e non sono obbligati ad effettuare versamenti in denaro a conguaglio.

-Si accenna alla necessità, se del caso, di redazione anche di un'altra relazione di stima nell'operazione di trasformazione, ed è quella prescritta dall'articolo

2343bis per i c.d. acquisti pericolosi della società da soci, amministratori e altri soggetti nei due anni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'assegnazione di azioni o quote (articolo 2500-quater codice civile)

Nell'ambito dell'operazione di trasformazione da società di persone in società di capitali, il legislatore ha previsto che ad ogni socio, debbano essere assegnate un numero di azioni (in caso di trasformazione in S.p.a. o S.a.p.a.) o di una quota (in caso di trasformazione in S.r.l.) proporzionale alla partecipazione. Ante trasformazione tale attribuzione di azioni o quote spettante ad ogni socio, deve essere precisata nell'atto di trasformazione, il quale deve contenere tra l'altro, gli elementi del contratto sociale che devono essere indicati nell'atto costitutivo di una società di capitali. Tra questi elementi appunto, il valore nominale ed il numero delle azioni nelle quali è suddiviso il capitale sociale, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascun socio, ovvero il valore nominale delle quote conferite da ciascun socio che allo stesso modo rappresentano nel loro insieme il capitale sociale (art. 2328 c.c. per S.p.a., art. 2463 c.c. per S.r.l.). In mancanza di tale determinazione, l'atto medesimo non potrà essere accettato dal notaio e pertanto non potrà essere iscritto nel registro delle imprese. Chiaro fine della suddetta norma è quello di voler lasciare immutate post trasformazione le posizioni dei soci, evitando modifiche nei rapporti di partecipazione tra di essi. Tale impostazione segue la logica per cui la trasformazione, in quanto vicenda modificativa del contratto sociale non deve esplicitare alcuna influenza sostanziale in ordine alla partecipazione del socio al capitale, delineando un principio di neutralità dell'operazione di trasformazione. Secondo il dettato del precedente disposto normativo *“il socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato”*. Il riferimento al bilancio d'esercizio, non è stato riproposto nella nuova normativa; la precedente organizzazione era stata infatti ampiamente messa in discussione dalla dottrina, rilevando come tale rimando fosse ininfluenza in relazione alla determinazione delle azioni o quote: dal bilancio può emergere infatti il valore patrimoniale netto della società, ma questo certamente non può esprimere di per sé l'indicazione della ripartizione delle azioni o quote di partecipazione in capo ai

soci della trasformata. Tale traccia risulterà invece, come premesso, dalla deliberazione con cui la trasformazione è stata approvata.

La ripartizione del capitale tra i soci, è la genesi del problema pratico applicativo dei conguagli. Si potrebbe cioè verificare che le quote che si ottengono distribuendo tra i soci il capitale sociale della trasformata non siano multiple del valore nominale delle azioni da emettere e, conseguentemente, non sia possibile attribuire a ciascun socio un numero intero di azioni. I conguagli di cui trattasi dovranno chiaramente operarsi nei confronti della società trasformata e mai tra i soci, in quanto tale ipotesi andrebbe a tradursi in un'alterazione dei rapporti delle parti. Il caso del conguaglio può in pratica però essere aggirato mediante diversi "espedienti":

- 1- possono operarsi modesti ritocchi al valore attribuito ad alcuni elementi patrimoniali (sempre rimanendo entro i limiti designati dalla perizia); si verificherebbe in tal modo una riduzione del netto di trasformazione con una conseguente diminuzione del numero di azioni;
- 2- potrebbe essere fissato un valore del capitale sociale di importo inferiore rispetto al netto di trasformazione esattamente ripetibile, destinando a riserva straordinaria l'ammontare eccedente;
- 3- potrebbe pure realizzarsi un aumento del numero di azioni emesse con versamento in denaro effettuato dai soci.

Sintetizzando questa ultima alternativa si avrà¹⁷:

CAPITALE TRASFORMATA	SOCI
Maggiore del capitale sociale risultante dal bilancio di trasformazione	Eseguono versamenti a conguaglio
Minore del capitale sociale risultante dal bilancio di trasformazione	Ricevono rimborsi (o la differenza sarà imputata ad apposita riserva)

¹⁷ si riprenderanno di seguito le relative scritture contabili

LE IMPOSTAZIONI CONTABILI DELL'ISTITUTO DELLA TRASFORMAZIONE

I libri contabili

Come più volte ripetuto, l'operazione di trasformazione non rappresenta una modifica a carattere novativo, ma anzi vige in tale fattispecie il principio di continuità dei diritti, degli obblighi e dei rapporti giuridici, anche processuali, sancito dal legislatore all'articolo 2498 codice civile. Da ciò, è di facile comprensione come, per il "solo" cambiamento della veste giuridica della società, il legislatore non richieda particolari adempimenti relativi alla tenuta delle scritture contabili. La contabilità pertanto, può continuare ad essere redatta sugli stessi libri già esistenti nella società trasformanda. Ciò rimane vero fino quando la norma non imponga, per effetto del cambiamento della forma giuridica, la tenuta di nuovi registri contabili o, al contrario, ne elimini l'obbligo di tenuta, in relazione a norme civilistiche o fiscali. Si osserva infatti, come le società di capitali siano sempre sottoposte all'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria secondo quanto previsto all'articolo 2214 Codice Civile, mentre le società di persone entrano a far parte di tale regime per libera scelta o per obbligo della norma fiscale quando nell'anno precedente a quello in corso e relativamente a tutte le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non superiori ai seguenti limiti:

- euro 309.974,14 per le imprese che esercitano attività di prestazione di servizi;
- euro 516.546,90 per le altre imprese.

I soggetti sottoposti al regime della contabilità ordinaria, devono tenere tutti i libri ed i registri previsti dalla legislazione civilistica e dalla legislazione fiscale e più precisamente:

- libri sociali : obbligatori per le sole società di capitali, i libri sociali sono distintamente disciplinati per s.p.a. e s.a.p.a. da un lato, e per S.r.l. dall'altro (libro dei soci, obbligatorio solo per le s.p.a. e s.a.p.a., non più obbligatorio per le s.r.l. , libro dei verbali delle assemblee dei soci, libro dei verbali del consiglio di amministrazione, libro dei verbali del collegio sindacale, delle

adunanze dei liquidatori, delle obbligazioni, delle assemblee degli obbligazionisti, libro della revisione).

- libro giornale (art. 2216 Codice Civile): il libro giornale deve rappresentare cronologicamente ed analiticamente tutti i movimenti patrimoniali, economici e finanziari effettuati dalla società;
- libro degli inventari (art. 2217 Codice Civile): il libro degli inventari deve contenere annualmente l'indicazione analitica degli elementi patrimoniali attivi e passivi relativi all'impresa e la loro valutazione, nonché il bilancio. Il libro degli inventari deve essere redatto e sottoscritto dal rappresentante della società entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
- libro mastro: il codice civile prevede che il libro mastro debba essere tenuto solo se richiesto "dalla natura e dalle dimensioni d'impresa", ma risulta di fatto irrinunciabile per il corretto funzionamento della contabilità aziendale. È costituito dall'insieme delle schede contabili accese ai singoli conti dello stato patrimoniale e del conto economico.
- registro dei beni ammortizzabili : la norma fiscale (art. 16 D.P.R. 600/73), specificamente prevede la tenuta del registro dei beni ammortizzabili. Nel libro cespiti si distingue tra beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, beni ammortizzabili diversi da quelli sopra indicati, beni gratuitamente devolvibili.
- registri previsti dalla normativa I.V.A. (art. da 22 a 25 D.P.R. 633/72, registro Iva acquisti, vendite etc.);
- scritture ausiliarie di magazzino (art. 14 D.P.R. 600/73), obbligatorie solo al superamento di certi limiti dimensionali.

I soggetti che adottano una contabilità semplificata hanno l'obbligo di tenere solamente i registri I.V.A. ed il libro dei beni ammortizzabili qualora i dati richiesti non vengano indicati nei primi.

Da quanto illustrato, emerge come per effetto di un'operazione di trasformazione da società di persone in società di capitali, si potrebbe rendere necessario istituire, oltre ai libri sociali, tutti i libri e registri obbligatori secondo il regime di contabilità ordinaria. Al contrario, qualora una società di capitali si trasformasse

in società di persone potrebbe se esistenti i presupposti, potendo usufruire della contabilità semplificata, eliminare la tenuta dei libri non più necessari. Le medesime considerazioni possono essere svolte nel caso di trasformazioni eterogenee, ed in particolare per la trasformazione di enti non commerciali in società di capitali.

Le procedure contabili

Nell'operazione di trasformazione, non sussistono espressi e particolari obblighi contabili cui adempiere. È opportuno in ogni caso, approntare una situazione patrimoniale della società che nascerà dall'operazione straordinaria mediante chiusura dei conti della trasformanda e successiva apertura di quelli della trasformata. In verità, qualora la trasformazione riguardi il passaggio da società di persone a società di capitali dove, come analizzato precedentemente, è prevista la redazione della relazione di stima del patrimonio sociale a cura del perito, la chiusura dei conti della trasformanda non è solo opportuna ma necessaria in quanto base di lavoro per il perito: in questo caso essendo necessaria la valutazione dei beni aziendali occorrerà procedere alla chiusura di un bilancio alla data cui fa riferimento la perizia.

Schematicamente, le fasi dell'operazione di trasformazione, con gli annessi adempimenti contabili, possono essere così rappresentate:

1. nomina del perito;
2. predisposizione da parte degli amministratori di una situazione contabile "asestata" (bilancio) che serva da base al perito per le sue valutazioni;
3. redazione della perizia di stima riferita alla data della situazione patrimoniale di cui al punto due;
4. convocazione dell'assemblea dei soci per deliberazione dell'operazione di trasformazione;
5. deposito della delibera di trasformazione corredata dalla perizia per l'iscrizione della medesima nel registro delle imprese;
6. iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro delle Imprese (= data di effetto della trasformazione) ⇒
 - rettifiche dei valori delle attività e passività della società trasformanda;

- rilevazione dell'utile o della perdita della frazione di esercizio in cui è rimasta operante la società trasformanda;
 - determinazione del capitale netto di trasformazione;
 - eventuali conguagli dei soci;
 - chiusura dei conti della società trasformanda;
 - redazione di un vero e proprio bilancio di chiusura della trasformanda (finalizzato anche per la dichiarazione dei redditi);
 - trasferimento delle attività e passività alla società trasformata;
 - ripartizione del patrimonio netto della società trasformanda;
 - apertura dei conti della società trasformata;
7. controllo delle valutazioni da parte degli amministratori ex articolo 2343 Codice Civile;
8. fine periodo amministrativo ⇒ redazione del bilancio d'esercizio.

Sembra opportuno, per chi scrive, prima di illustrare i vari obblighi contabili cui adempiere, chiarire il ruolo, il significato e le motivazioni che stanno alla base della redazione del bilancio di chiusura della società trasformanda, di cui al punto due.

È noto come un bilancio possa essere redatto per soddisfare una pluralità di esigenze ma è altrettanto noto come comune denominatore di ogni tipo di bilancio sia la determinazione di un reddito da assegnare ad un periodo determinato periodo amministrativo ed il calcolo del relativo capitale di funzionamento. Il bilancio consente una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché del risultato economico registrato, fornendo pertanto, strumento valido ed indispensabile di informazione per i terzi. Distinzione storica e peculiare dei bilanci è quella tra bilanci d'esercizio e bilanci straordinari. Non essendo possibile dare definizione esaustive, corrette e complete delle due specie di documenti, conviene fare ricorso ad una illustre definizione a contrario: “ diremo bilanci ordinari i bilanci di fine esercizio che si compilano in aziende in stato di normale funzionamento, e bilanci straordinari tutti gli altri”¹⁸. A seconda dunque dell'appartenenza alle diverse categorie di bilancio, a seconda

¹⁸ Ceccherelli, “bilanci straordinari” pag. 3.

cioè dello scopo per cui viene redatto, questo assumerà diverse caratteristiche, seguirà diversi criteri di valutazione, e diverse modalità tecniche di redazione. Alla luce di tali considerazioni, si pone il problema di dare inquadramento e definizione del bilancio di chiusura di trasformazione e, prima ancora, di valutare l'opportunità della sua redazione. In dottrina, al riguardo, non esiste unica interpretazione: alcuni infatti negano l'esigenza della redazione di un bilancio in occasione di trasformazione motivando tale teoria da un punto di vista civilistico con l'osservazione che l'operazione non ha carattere novativo e da un punto di vista aziendalistico riscontrando che non esiste interruzione nella gestione dell'attività aziendale. Altri al contrario, avallano la tesi per cui la redazione di un bilancio è necessaria dovendosi confrontare la situazione patrimoniale ante operazione di trasformazione con quella che nasce dalla trasformazione medesima. Come evidenziato nelle precedenti pagine, la dottrina antecedente la riforma societaria, sosteneva la teoria secondo cui la perizia di stima dell'esperto assumesse il ruolo di un bilancio di trasformazione, cioè di un vero e proprio bilancio straordinario pur tuttavia anche costoro sostenevano l'esigenza della redazione di un bilancio di chiusura separato da quello di trasformazione, negandone la coincidenza per la diversità delle funzioni da questi svolte. Lo scopo della relazione di stima redatta dall'esperto è quello di fissare la struttura e la composizione del patrimonio della società che sta per procedere a trasformazione, al fine di illustrare in maniera chiara, veritiera e neutrale ai terzi l'effettivo patrimonio disponibile per la società trasformata. Il bilancio che invece redigono gli amministratori è un ordinario bilancio ex art. 2424 Codice Civile e s.s.; ha lo scopo cioè, di determinare l'utile o la perdita, del periodo anteriore alla trasformazione.

RETTIFICHE DI TRASFORMAZIONE.

Come anticipato, il valore della perizia attribuito al patrimonio nel suo complesso ne costituisce il valore massimo che si possa accogliere contabilmente. Allo stesso modo si è osservata l'opportunità (ma non l'obbligatorietà) di recepire in contabilità i valori peritali anche per singoli beni, e più precisamente, nella logica di un comportamento prudentiale, accogliere i valori minimi per le attività ed i valori massimi per le passività. La società che si sta per trasformare cioè, ha la

possibilità alternativamente, tra mantenere il valore dei beni così come contabilizzati ante perizia, seguendo la dottrina che predilige il principio della “continuità dei valori”, oppure effettuare le rettifiche necessarie delle attività e delle passività, nei limiti della perizia stessa.

Posto che si opti per il recepimento dei valori peritali, non vi è uniformità di vedute circa il momento ed il soggetto (società trasformanda o società trasformata) che deve compiere tale operazione. Secondo alcuni (dottrina prevalente) le operazioni di rettifica vanno compiute dalla società trasformanda, per altri potrebbero essere pure rimandate ad un momento successivo alla data di effetto della trasformazione, deputando quindi la società trasformata al compimento di tali scritture, la quale potrà scegliere entro la fine dell’esercizio quando effettuarle.

Il conto che si utilizza per tale operazione di “armonizzazione” tra valori contabili e valori di perizia è “rettifiche di trasformazione”, avente natura di conto di patrimonio netto. Il conto, in sintesi, potrà avere ad oggetto :

- annullamento di poste attive, in modo particolare delle immobilizzazioni immateriali alle quali non viene attribuito in sede di trasformazione, alcun valore (spese d’impianto, oneri da ammortizzare etc.)
- annullamento di poste del passivo, come i fondi rischi, che non hanno più ragione d’essere nella trasformata;
- l’adeguamento dei valori delle attività e delle passività ai valori di perizia.

Contabilmente per gli incrementi di attività e/o i decrementi di passività si avrà:

diversi	a	rettifiche positive di trasformazione
poste attive		
poste passive		

mentre per gli incrementi di passività e/o i decrementi di attività avremo:

rettifiche negative di trasformazione	a	diversi
		poste attive
		poste passive

Le rettifiche di trasformazione, sono suscettibili di duplice interpretazione:

- I. possono essere considerate come elementi reddituali straordinari e quindi da riepilogare con gli altri componenti economici positivi o negativi nel conto economico, ed in questo caso, andranno ad incidere sull'ammontare del risultato d'esercizio ante trasformazione, oppure
- II. possono essere accolte come valori economici di capitale, cioè come parti ideali del netto, ed in questo caso andranno ad incrementare o decrementare le riserve patrimoniali della società trasformanda.

In tale seconda ipotesi, contabilmente si avrà:

rettifiche positive di trasformazione	a	diversi
		rettifiche negative di trasformazione
		riserve patrimoniali

quando le rettifiche positive hanno un valore complessivo superiore all'ammontare delle rettifiche negative.

diversi	a	rettifiche negative di trasformazione
rettifiche positive di trasformazione		
riserve patrimoniali		

quando le rettifiche negative hanno un valore complessivo superiore all'ammontare delle rettifiche positive.

Da sottolineare come parte della autorevole dottrina non condivide però la sopra indicata impostazione; Confalonieri così si pronuncia al riguardo: *“tale procedimento non può essere condiviso. Le rettifiche di trasformazione, se conseguenti all'adozione di valori correnti adottati dall'esperto, diversi da valori contabili, non possono e non devono influenzare la contabilità generale della società, la quale deve provvedere alla semplice chiusura dei conti ed alla determinazione dell'utile o della perdita di periodo, con le regole ordinarie e con l'applicazione dei medesimi criteri valevoli per il bilancio d'esercizio. Le rettifiche di valori contabili non possono dunque “transitare” nella contabilità generale della società, perché il bilancio di chiusura non ne può essere*

influenzato. Esse verranno compilate in un libro giornale non ufficiale o in appositi prospetti contabili di riepilogo, distinti dalla contabilità generale”.

Un solo cenno all’articolo 170, comma 1, Tuir, che prevede la continuità fiscale dei valori attraverso la trasformazione. Questo implica che (ribadita la discutibilità di simile comportamento) qualora la società recepisce eventuali maggiori valori peritali relativamente a beni ammortizzabili, materiali o immateriali, le maggiori quote di ammortamento non saranno deducibili nei periodi di imposta successivi. Occorrerà pertanto in sede di trasformazione, accantonare nel “fondo imposte differite” l’onere tributario corrispondente all’entità complessiva delle rivalutazioni di trasformazione.

Si pensi, a titolo di esempio, al recepimento di un plusvalore di Euro 500.000 relativo alla voce “fabbricati” quale differenza tra il valore di perizia di Euro 900.000 ed il costo storico al lordo degli ammortamenti operati di Euro 400.000. L’iscrizione del plusvalore comporterebbe un valore civile dei fabbricati di Euro 900.000, ed un valore fiscale degli stessi, al netto degli ammortamenti, di Euro 388.000. Questo significa che, in sede di chiusura del bilancio, avremo l’imputazione di una quota di ammortamento di Euro 27.000 (pari al 3% di Euro 900.000,00) contro una quota di ammortamento riconosciuta fiscalmente di Euro 12.000 (pari al 3% di Euro 400.000) con una conseguente ripresa a tassazione di Euro 15.000, pari alla differenza tra le predette somme di Euro 27.000 ed Euro 15.000.

Il tutto implicherebbe inoltre, un ingiustificato minor risultato economico pari all’imputazione dei maggiori ammortamenti, con conseguente peggioramento delle analisi di bilancio, con particolare riferimento agli indici di carattere patrimoniale ed economico.

RILEVAZIONE DELL’UTILE O DELLA PERDITA DI PERIODO

A seguito della redazione delle rettifiche, gli amministratori dovranno procedere alla rilevazione del risultato di periodo, di competenza della trasformanda e cioè, dell’utile o della perdita conseguita dalla società nell’intervallo temporale a partire dall’inizio dell’esercizio fino alla data di effetto della trasformazione che, come noto, coincide con la data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Contabilmente la rilevazione, in caso di conseguimento di utile, sarà:

utile di periodo	a	riserve patrimoniali
------------------	---	----------------------

se al contrario si registrerà una perdita d'esercizio, questa dovrà essere coperta prima di procedere a trasformazione:

riserve patrimoniali	a	perdita di periodo
----------------------	---	--------------------

Riguardo la prima ipotesi, la realizzazione di un utile, si rileva come per alcuni infatti (Mari, Fortunato) è scelta opportuna quella di non distribuire l'utile tra i soci ma destinarlo a riserva che sarà successivamente riportata nel patrimonio netto della società trasformata. Altri autori però (Caratozzolo), contrastano tale tendenza opponendo che in questo caso non si è di fronte ad un bilancio straordinario in senso stretto, quanto piuttosto ad un semplice bilancio ordinario infrannuale e pertanto non vige il principio secondo cui i bilanci straordinari non possono generare distribuzione di utili. Si ritiene cioè che gli utili registrati in tale momento siano utili realmente realizzati e approvati (in sede di delibera della trasformazione) e pertanto distribuibili, e ancora, che spettino ai soci della società trasformanda. Viene sottolineato infatti, come in caso di mutamenti della compagine sociale (entrata di nuovi soci e/o recesso di altri) la non distribuzione dell'utile con il conseguenziale aumento del capitale netto di trasformazione, comporterebbe l'indebito arricchimento dei nuovi soci. Se si volesse dunque seguire tale filone interpretativo, la relativa scrittura contabile sarebbe:

utile di periodo	a	diversi
		Socio A c/utili
		Socio B c/utili

DETERMINAZIONE DEL CAPITALE NETTO DI TRASFORMAZIONE

Una volta rilevato il risultato di periodo, deve essere calcolato l'ammontare del "capitale netto di trasformazione" (conto avente natura di netto patrimoniale).

Il capitale netto è dato dall'insieme dei saldi delle rettifiche di trasformazione e dal saldo dei conti del patrimonio netto della società trasformanda:

- capitale sociale;
- riserve patrimoniali;
- avanzi di utili e/o utili d'esercizio (se presenti e) non distribuiti;
- perdita d'esercizio.

La relativa scrittura:

diversi Capitale sociale Riserve patrimoniali Utile d'esercizio Rettifiche di trasformazione	a	Capitale netto di trasformazione
--	---	----------------------------------

CONGUAGLI TRA I SOCI.

L'assegnazione di numeri interi di quote ai soci è inevitabile. Qualora il capitale sociale della trasformata non sia multiplo intero delle quote o azioni è necessario (a meno di correzioni minime ai valori dei beni sociali) fissare il capitale sociale della trasformata in un importo (inferiore al capitale netto di trasformazione) che possa essere ripartito in quote intere tra i soci.¹⁹ Per la determinazione dei conguagli è necessario considerare:

1. il divisore comune dei rapporti di partecipazione;
 2. determinare il quoziente tra totale delle quote o azioni da assegnare a detto divisore;
 3. procedere all'arrotondamento per eccesso ed alla moltiplicazione per i rapporti di partecipazione ante trasformazione;
- in tal modo si preservano le originarie percentuali di partecipazione.

I conguagli possono essere di due tipi:

- I. versamenti a conguaglio: i soci decidono di effettuare versamenti per mantenere inalterato il rapporto di partecipazione antecedente alla

¹⁹ Si veda anche pagina 23 del presente testo.

trasformazione (si calcola a tal fine l'arrotondamento per eccesso all'unità successiva del valore del capitale);

- II. prelevamenti a conguaglio: i soci decidono di ridurre il netto di trasformazione, con conseguente emissione di un numero minore di azioni, e di prelevare i conguagli in denaro per l'importo sufficiente a rendere multiplo del minimo comune denominatore delle frazioni che esprimono i rapporti di partecipazione, in modo da lasciare inalterato il rapporto di partecipazione precedente la trasformazione (in questo caso, si calcolerà il numero immediatamente inferiore a quello del netto originario, multiplo del denominatore di riporto).

- I. Contabilmente in caso di versamento si avrà:

diversi Socio A c/sottoscrizione Socio B c/sottoscrizione	a	Capitale netto di trasformazione
cassa	a	diversi Socio A c/sottoscrizione Socio B c/sottoscrizione

- II. In caso di prelevamento:

Capitale netto di trasformazione	a	diversi Socio A c/rimborso Socio B c/rimborso
diversi Socio A c/rimborso Socio B c/rimborso	a	cassa

Qualora si ritenga più opportuno non procedere ad un prelevamento da parte dei soci, si potrà anche costituire un fondo di riserva del valore dell'eccedenza:

Capitale netto di trasformazione	a	diversi Capitale sociale Riserva legale
----------------------------------	---	---

CHIUSURA DEI CONTI E REDAZIONE DEL BILANCIO DI CHIUSURA DELLA SOCIETÀ CHE SI TRASFORMA.

Una volta effettuati gli adempimenti di cui sopra, gli amministratori procederanno, come di consueto alla chiusura generale dei conti rimasti ancora aperti mediante il calcolo dei relativi saldi ed il giroconto al mastro “stato patrimoniale finale”.

Chiusura dei conti numerari attivi, dei conti economici di reddito negativi non di competenza e dei conti economici di capitale negativi (esempio):

stato patrimoniale finale	a	diversi
		Fabbricati industriali
		Ratei attivi
		Risconti attivi
	

Chiusura dei conti numerari passivi, dei conti economici di reddito positivi non di competenza e dei conti economici di capitale positivi (esempio):

diversi	a	stato patrimoniale finale
Capitale sociale		
Riserva straordinaria		
(utile d’esercizio)		
.....		

Per quanto riguarda la redazione del bilancio di chiusura, è necessario aggiungere che:

- il bilancio di chiusura deve essere redatto come un bilancio d’esercizio; si ritiene infatti che tale documento sia il bilancio dell’ultimo esercizio della società che si è trasformata. Gli schemi da seguire nella sua redazione saranno pertanto quelli indicati agli articoli 2424 Codice Civile (“contenuto dello stato patrimoniale”) e 2425 Codice Civile (“contenuto del conto economico”). Anche i criteri di valutazione seguiranno quelli previsti al disposto 2426

Codice Civile non essendovi qui la necessità di determinare “*valori attuali dell’attivo e del passivo*” come invece necessario ex articolo 2500-ter Codice Civile.

- qualora si aderisca all’interpretazione del bilancio di cui trattasi come di un bilancio ordinario (infrannuale) d’esercizio, ai sensi del d. lgs. n. 127/1991, questo dovrà essere accompagnato dalla nota integrativa ex art. 2427 Codice Civile.
- il bilancio di chiusura, è espressamente richiesto dalla norma fiscale all’articolo 170, secondo comma, del d.p.r. 917/1986 (così come modificato dal d. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con effetto dal 1° gennaio 2004) in cui il legislatore prevede che “*in caso di trasformazione di una società soggetta all’imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.*” Da ciò si desume che, oltre ad essere confermata la necessità di redazione del bilancio di chiusura, i criteri di valutazione da seguire sono quelli fissati all’articolo 2426 Codice Civile (“criteri di valutazione”) e pertanto, tendenzialmente, si seguirà il criterio del costo storico;
- il bilancio di chiusura deve riportare come data quella dell’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese ossia, la data di effetto dell’operazione di trasformazione.

TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ ALLA SOCIETÀ TRASFORMATA

La logica conseguenza della chiusura dei conti della società trasformanda non può che essere la riapertura in seno alla società trasformata. Si ripete come non è necessario, se già istituiti, l’avvio di nuovi libri contabili, dato che si possono continuare quelli già in uso precedentemente l’operazione di trasformazione.

diversi	a	diversi
Poste attive		

		Poste passive
		Azionisti c/sottoscrizione
Azionisti c/sottoscrizione	a	Capitale sociale

In chiusura d'esercizio, la società trasformata, procederà all'ordinaria redazione del bilancio d'esercizio; il documento in questo caso, come di norma, avrà a riferimento l'intero esercizio amministrativo, comprendendo sia la frazione di esercizio anteriore alla trasformazione, che quello successivo all'operazione.

ALTRI CASI DI TRASFORMAZIONE

Nelle operazioni diverse da quella sopra analizzata (trasformazione da società di persone in società di capitali), mancando la relazione di stima del perito, si hanno notevoli semplificazioni. Quando la società si trasforma in altra dello stesso gruppo (tra società di persone, tra società di capitali) non occorre procedere ad alcuna registrazione: si provvede soltanto all'annotazione sui libri contabili del cambiamento di forma giuridica. Altrimenti, volendo disporre di una situazione patrimoniale all'atto di trasformazione sarà preferibile redigere un bilancio extra contabilmente per evitare interruzioni nelle scritture di gestione. Solo per memoria, si segnala che in tale ipotesi è necessaria una relazione, redatta a cura degli amministratori, propedeutica alla delibera assembleare, da cui risultino:

- le motivazioni alla base dell'operazione;
- gli effetti della dell'operazione.

La massima del consiglio Notarile di Milano n. 81 del 2005, ritiene ci possa essere esonero dalla redazione di detta relazione qualora sia espresso consenso unanime dei soci in tal senso.

Caso contabile: trasformazione omogenea progressiva

Si ipotizzi una S.n.c. che voglia trasformarsi in una S.r.l., la cui situazione di partenza sia la seguente:

<u>B. Immobilizzazioni</u>		<u>A. Patrimonio netto</u>	
I- imm. immateriali	70.000	I- capitale sociale	380.000
(fondo ammortamento)	(20.000)	-utili in corso	115.700
imm. immateriali nette	50.000	-riserve	1.100.000
II- imm. materiali	3.000.000	<u>totale pat. netto</u>	<u>1.580.000</u>
(fondo ammortamento)	(1.350.000)	B. fondi R&O	50.000
imm. materiali nette	1.650.000	C. Tfr	250.000
<u>B totale</u>	<u>1.700.000</u>	D. Debiti	700.000
<u>C. Attivo circolante</u>		E. ratei e risconti	0
I. rimanenze	500.000		
II. crediti			
1) verso clienti	375.000		
4ter) imp. anticipate	15.700		
totale crediti	390.700		
IV. banca c/c	4.000		
<u>C totale</u>	<u>894.700</u>		
D. ratei e risconti	1.000		
TOTALE ATTIVO	2.595.700	TOTALE PASSIVO	2.595.700

Si ipotizzi che l'esperto rediga perizia evidenziando i seguenti valori:

<u>posta di bilancio</u>	<u>val. contabile</u>	<u>val. peritale</u>	<u>differenza</u>
imm. immateriali	50.000	40.000	-10.000
imm. materiali	1.650.000	3.000.000	1.350.000
rimanenze	500.000	400.000	-100.000
crediti commerciali netti	375.000	300.000	-75.000
crediti imposte anticipate	15.700	67.725	52.025
banca c/c	4.000	4.000	0
ratei e risconti att.	1.000	1.000	0

	tot. attivo	2.595.700	3.812.725	1.217.025
fondi R & O		50.000	40.000	10.000
fondi R&O per imposte differite		0	423.900	(-)423.900
Tfr		250.000	250.000	0
debiti		700.000	750.000	-50.000
ratei, risconti pass.		0	0	0
	tot. passivo	1.000.000	1.463.900	463.900
Patrimonio netto		1.595.700	2.348.825	753.125

Pur con le osservazioni di cui alle precedenti pagine, si ipotizzi per mero esempio di scuola, al fine di evidenziarne le scritture, che la società decida di recepire i valori peritali nella loro completezza e che per i beni ammortizzabili, rimanga inalterato il fondo di ammortamento pregresso:

rettifiche negative di trasformazione	a	diversi		596.875
		imm. immateriali	10.000	
		rimanenze	100.000	
		crediti	22.975	
		fondo R&O	413.900	
		debiti	50.000	

imm. materiali	a	rettifiche positive di trasformazione		1.350.000
----------------	---	---------------------------------------	--	-----------

Le scritture che seguono sono riportate al fine di chiarire il contenuto della posta “capitale netto di trasformazione”;

essendo le rettifiche di trasformazione positive, superiori alle negative (facendo emergere di fatto plusvalenze latenti):

rettifiche positive di trasformazione	a	diversi		1.350.000
		rettifiche negative di trasformazione	596.875	
		rettifiche nette di trasformazione	753.125	

diversi	a	capitale netto di trasformazione		2.348.825
capitale sociale			380.000	
utili in corso			115.700	
riserve patrimoniali			1.100.000	

rettifiche nette di trasformazione		753.125	
------------------------------------	--	---------	--

A questo punto o si opta per imputare il capitale netto di trasformazione a patrimonio netto mediante la creazione di un'apposita riserva:

capitale netto di trasformazione	a	riserva da trasformazione	2.348.825
----------------------------------	---	---------------------------	-----------

oppure, ipotizzando la presenza di due soci, di cui uno apporta il 40% e l'altro il 60%, si potrebbe anche attribuire il capitale di trasformazione alle nuove partecipazioni sociali:

capitale netto di trasformazione	a	diversi		2.348.825
		Socio A	939.530	
		Socio B	1.409.295	

La chiusura dei conti del passivo e dell'attivo:

diversi	a	diversi		3.812.725
Socio A			939.530	
Socio B			1.409.295	
fondi R & O			463.900	
Tfr			250.000	
Debiti			750.000	
		tot. immobilizzazioni	3.040.000	
		rimanenze	400.000	
		crediti netti	367.725	
		banca c/c	4.000	
		ratei e risconti attivi	1.000	

A trasformazione avvenuta, il patrimonio netto di trasformazione, imputato in questo esempio direttamente ai soci, dovrà essere convogliato fra capitale sociale e riserve, concorrendo a formare in nuovo valore del netto della trasformata.

Riapertura dei conti :

Poste attive	a	diversi		3.812.725
		Poste passive	1.463.900	
		soci c/sottoscrizione	2.348.825	

Imputazione del patrimonio netto di trasformazione:

soci c/sottoscrizione	a	Capitale sociale	2.348.825
-----------------------	---	------------------	-----------

Caso contabile: conguagli tra i soci.

Si ipotizzi che la S.n.c. di cui sopra, con capitale sociale ante trasformazione di euro 380.000,00, voglia trasformarsi in S.p.a., con capitale sociale di euro 626.000, emettendo azioni del valore nominale unitario di euro 1.000; si supponga pure l'esistenza di due soci, con partecipazioni pari al 40% ed al 60%.

la situazione che si presenterebbe sarebbe la seguente:

SOCI	%	quote di partecipazione	n. azioni post trasformazione
socio A	40	152.000	250,4 (= 626 * 40%)
<u>socio B</u>	<u>60</u>	<u>228.000</u>	<u>375,6</u> (= 626 * 60%)
totale	100	380.000	626

Non essendo possibile emettere un numero frazionato di certificati azionari, e salvo aggiustamenti numerici diversi, sarà necessario trovare il valore, per eccesso o per difetto, con cui sia possibile emettere numero intero di azioni.

Il rapporto di partecipazione è il seguente:

- socio A: $(152/380) = 2/5$;
- socio B: $(228/380) = 3/5$;

essendo 626 il numero di azioni post trasformazione da prendere in esame:

$626/5 =$ il quoziente è 125,2;

ne consegue che e l'arrotondamento per eccesso è 126, quello per difetto 125.

Da cui:

numero di azioni su cui calcolare il conguaglio in eccesso: $126*5= 630$;

numero di azioni su cui calcolare il conguaglio in difetto: $125*5= 625$;

SOCI	%	senza conguaglio	cong. per eccesso	conguaglio (differenza)	cong. per difetto	rimborso (differenza)
socio A	40	250,4	252	1,6	250	0,4
<u>socio B</u>	<u>60</u>	<u>375,6</u>	<u>378</u>	<u>2,4</u>	<u>375</u>	<u>0,6</u>
totale	100	626	630	4	625	1

Le relative scritture;

in caso di versamento dei soci a conguaglio:

diversi	a	capitale sociale s.p.a.		630.000
cap. sociale s.n.c.			380.000	
rettifiche di trasformazione			246.000	
socio A c/ conguaglio			1.600	
socio B c/ conguaglio			2.400	

In caso di prelevamento dei soci a conguaglio(esplicitando solo per chiarezza espositiva le poste di rimborso):

diversi	a	diversi		626.000
		cap. sociale s.p.a.	625.000	
		socio A c/ rimborso	400	
		socio B c/ rimborso	600	
cap. sociale s.n.c.			380.000	
rettifiche di trasformazione			246.000	

CENNI SULLE TRASFORMAZIONI ETEROGENEE

Per trasformazioni eterogenee si intendono, quelle ai sensi degli articoli 2500-septies e 2500-octies codice civile.

2500-SEPTIES CODICE CIVILE

Le società di capitali possono trasformarsi in:

- consorzi;
- società consortili;
- società cooperative;
- comunioni d'azienda;
- associazioni non riconosciute;
- fondazioni;

Si ritiene che, secondo quanto previsto dall'articolo 2500-septies, secondo comma, codice civile, gli amministratori debbano predisporre una relazione che illustri motivazioni ed effetti dell'operazione di trasformazione, al pari di quella da redigere in caso di trasformazione omogenea regressiva.

Anche in questa tipologia di trasformazione, vige il principio di immodificabilità della partecipazione originaria, nell'ente trasformato per cui ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della quota o delle sue azioni precedentemente possedute. È chiaro come in determinate fattispecie si assista all'attribuzione di significati con pesi diversi, rispetto a quello attribuibile al *genus societatis*; si pensi ai consorzi, in particolar modo a quelli di contingentamento,²⁰ in cui tra l'altro è da sottolineare pure che la quota non può costituire oggetto di negozi giuridici, per cui quando il consorzio è costituito in forma di società, anche le azioni sono da ritenersi non cedibili; si pensi alle fondazioni, in cui non ci sono quote di partecipazione, per cui il comma di cui trattasi non può essere applicato; si pensi alle associazioni non riconosciute in cui per definizione, deve essere rispettato il principio di uguaglianza tra gli associati.

Nel caso di trasformazione eterogenea da società di capitali, passando da un'organizzazione lucrativa ad un organismo non profit, è necessario prima di procedere all'operazione, sistemare tutte quelle poste contabili e tutte quelle "situazioni" incompatibili con tali enti (ad esempio emissioni di particolari categorie di azioni, prestiti obbligazionari, azioni proprie). Tali sistemazioni possono essere svolte anche usufruendo del conto transitorio "rettifiche da trasformazione", nel quale confluiranno anche quelle poste che in ragione del cambiamento di veste giuridica, potrebbero perdere la loro valenza originaria (ad esempio avviamento non acquisito a titolo oneroso, costi di pubblicità).

Operate dette rettifiche, la società procederà alla chiusura dei conti, individuando il risultato di gestione attinente al periodo che va dall'inizio dell'esercizio, alla data di effetto della trasformazione, seguendo le regole di redazione del bilancio di esercizio.

²⁰ Articolo 2603, comma 3°, codice civile: "*se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati, o i criteri per la determinazione di esse*". In questa fattispecie, per alcuni autori la locuzione "quota" è da interpretare come il complesso degli obblighi del consorziato (Cottino), per altri è da interpretarsi in senso restrittivo, cioè come la misura di quanto un consorziato può vendere o comperare (Ascarelli), secondo altri ancora la quota è la parte riservata a ciascuno nei movimenti di affari e nella partecipazione alla vita del consorzio.

Non è invece automatica la successiva apertura dei conti, stante la non obbligatorietà per il soggetto trasformato, di adempiere a specifici obblighi contabili.

2500-OCTIES CODICE CIVILE

I seguenti enti possono trasformarsi in società di capitali:

- consorzi;
- società consortili;
- comunioni d'azienda;
- associazioni riconosciute;
- fondazioni.

Il legislatore non ha replicato, negli articoli di disciplina della trasformazione eterogenea, il richiamo al 2500-ter codice civile, nel quale si prevede come già ampiamente commentato, la redazione della perizia di stima.

Dottrina preminente ritiene comunque doverosa la redazione della perizia nei casi di trasformazioni di enti in società di capitali, senza imporla nel caso opposto; questo in ragione del comune denominatore del mutamento della responsabilità dei soci in conseguenza dell'operazione straordinaria, che rende necessaria l'attestazione dell'esistenza e della corretta valutazione del capitale. Ciò è tanto più vero se si pensa alla disciplina civilistica di detti enti, in cui mancano norme a garanzia dell'integrità del capitale sociale e, di più, mancano specifici obblighi contabili ex articolo 2214 codice civile.²¹ In tali casi oltre alla necessità della perizia dell'esperto ai fini garantistici, questa costituisce di fatto, punto di partenza per l'impostazione dell'assetto contabile, fungendo da "primo inventario". La circostanza poi che molti enti predispongano su base volontaria di un congruo assetto contabile, non esime comunque dall'opportunità di redazione della perizia dell'esperto. È chiaro come, in ipotesi di trasformazione eterogenea in società di capitali, qualora il capitale netto attestato dal perito fosse inferiore al capitale sociale minimo previsto legalmente, i soci dovranno provvedere al versamento del valore mancante:

²¹ Eccezione sono i consorzi con valenza esterna, in cui è previsto all'articolo 2615-bis codice civile la redazione di una situazione patrimoniale.

diversi ente c/trasformazione soci c/conguagli	a	capitale sociale s.p.a.
--	---	-------------------------

banca	a	soci c/conguagli in denaro (almeno pari al 25%)
-------	---	--

In seguito alla trasformazione, avremo lo storno del credito dell'ente e l'iscrizione delle poste attive e passive nella contabilità sociale:

diversi poste attive	a	diversi ente c/trasformazione poste passive
-------------------------	---	---